

**VADEMECUM NORMATIVO**  
**PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI TFA II CICLO**

	<b>DISPOSIZIONI NORMATIVE E MINISTERIALI</b>
<b>Prova scritta</b>	<p><b>Art.6 D.M.312/2014 comma 2</b></p> <p><i>“Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione.”</i></p>
	<p><b>Art.6 D.M.312/2014 comma 3</b></p> <p><i>Il test preliminare e la prova scritta sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato.</i></p>
	<p><b>Nota ministeriale prot.n.1107 in data 15/09/2014</b></p> <p><i>In considerazione della necessità di rendere note ai candidati le modalità con cui saranno effettuate le verifiche (prove), sarebbe opportuno che le Università pubblicassero le relative informazioni sui loro siti, sin da ora, prima ancora della definizione del calendario delle prove scritte e orali.</i></p>
	<p><b>Art.8 D.M.312/2014</b></p> <p>1. La prova scritta è valutata in trentesimi.</p> <p>2. Criteri:</p> <p>a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;</p> <p>b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;</p> <p>c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di TFA;</p> <p>d) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista una prova di analisi del testo;</p> <p>e) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione;</p> <p>f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta essere integrata da una prova pratica in laboratorio.</p>

	<p>3. <i>I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in laboratorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, lettera f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.</i> omissis</p>
<b>Prova orale</b>	<p><b>Art.6 D.M.312/2014 comma 2</b></p> <p><i>“Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione.”</i></p>
	<p><b>Nota ministeriale prot.n.1107 in data 15/09/2014</b></p> <p><i>In considerazione della necessità di rendere note ai candidati le modalità con cui saranno effettuate le verifiche (prove), sarebbe opportuno che le Università pubblicassero le relative informazioni sui loro siti, sin da ora, prima ancora della definizione del calendario delle prove scritte e orali.</i></p>
	<p><b>Art.9 D.M.312/2014</b></p> <p>1. <i>La prova orale, valutata in ventesimi, si considera superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20.</i> 2. <i>La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso al corso di TFA.</i></p>
	<p><b>Art.4 comma 1 DD n.698 in data 1/10/2014</b></p> <p><i>Le Istituzioni accademiche, entro e non oltre il 30 novembre 2014, provvedono all'espletamento delle prove, cui farà seguito la pubblicazione delle graduatorie di merito di cui all'articolo 15 comma 14 del DM 249/2010 e l'apertura delle iscrizioni ai percorsi nei limiti dell'offerta formativa e dei posti definiti dall'Allegato A del DM 312/2014.</i></p>
<b>Commissione esaminatrice</b>	<p><b>Art.10 D.M.312/2014</b></p> <p>1. <i>La commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove scritte e orali di ogni classe di abilitazione è nominata con decreto rettorale.</i> 2. <i>Durante lo svolgimento delle prove la commissione può avvalersi di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza e</i></p>

	<i>all'identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni per singola aula, anch'esse nominate con decreto rettorale.</i>
<b>Graduatoria</b>	<p><b>Art.12 D.M.312/2014</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>La graduatoria degli ammessi al percorso di TFA è formata dalla somma del punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a 15/20) e del punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.</i></li> <li>2. <i>E' ammesso al percorso di TFA, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato nel bando pubblicato da ciascun ateneo.</i></li> <li>3. <i>Nell'ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi, salva la possibilità di redistribuzione dei candidati idonei nell'ambito della stessa regione di cui al successivo comma 4 e la possibilità di redistribuzione dei candidati idonei di altre regioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6.</i></li> <li>4. <i>Gli idonei non rientranti nelle graduatorie del singolo Ateneo possono essere assegnati d'ufficio in altro Ateneo della stessa regione per la medesima classe di concorso, qualora risulti una disponibilità di posti, ovvero agli altri Atenei eventualmente indicati dal candidato al momento dell'integrazione della domanda, sulla base delle preferenze espresse ai sensi dell'articolo 7, comma 6.</i></li> </ol> <p><b>Nota ministeriale prot.n.1107 in data 15/09/2014</b></p> <p><i>Le classi accorpate negli ambiti disciplinari verticali di cui al D.M.487/2014 [ 1(25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (31/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/A, distinti per le diverse lingue straniere)] avranno un'unica graduatoria di merito in cui confluiranno tutti i candidati che avranno superato le prove scritte e orali. Per tali percorsi formativi, com'è noto, le prove dovranno essere comuni(analogo contenuto e modalità) così come il percorso didattico successivo e le attività di tirocinio che dovranno essere svolte nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.</i></p> <p><b>Art. 2 comma 1 Decreto Direttoriale n.698 in data 1 ottobre 2014</b></p> <p><i>A ciascuno dei predetti ambiti disciplinari – ambiti disciplinari verticali di cui all'art. 3 comma 2 del DM487/2014 1(25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (31/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/A, distinti per le diverse lingue straniere) – corrispondono una stessa prova scritta, una stessa prova orale,</i></p>

	<p><i>una stessa graduatoria di merito e un percorso di TFA unificato per le corrispettive classi di concorso, strutturato al fine di garantire sia la comune acquisizione delle competenze didattiche disciplinari sia lo svolgimento di periodi di tirocinio nelle scuole secondarie di I E II grado, secondo quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 3. Il possesso dei titoli di accesso, verificati dagli USR, a una delle classi di concorso dei predetti ambiti consente la frequenza del percorso comune e il conseguimento delle relative abilitazioni”.</i></p> <p><b>Art. 4 comma 3 D.M.487/2014</b></p> <p><i>Il candidato che risulta collocato in posizione utile in più classi di concorso deve optare per una di esse consentendo così lo scorrimento delle graduatorie relative ai percorsi attivati per le classi di concorso per le quali rinuncia.</i></p>
<p><b>Titoli valutabili</b></p>	<p><b>Art.11 D.M.312/2014</b></p> <p><i>1. I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e i relativi punteggi sono indicati nell’articolo 15, comma 13, del D.M. n. 249 del 2010.</i></p> <p><b>Art.4 comma 2 DD n.698 del 1 ottobre 2014</b></p> <p><i>Per l’attribuzione dei punteggi di relativi ai titoli, di competenza delle Istituzioni accademiche, si applica quanto disposto all’articolo 15, comma 13 del DM 249/2010 come declinato dall’Allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011 recante “Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”. Ai candidati di cui all’articolo 3, comma 2 del DM 312/2014 sono valutati i punteggi di cui alle lettere d) ed e) del predetto articolo 15 maturati all’atto del conseguimento del titolo e del conseguente scioglimento della riserva.</i></p>
	<p><b>Allegato A al D.M. 11/11/2011 (Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’art.15, comma 1, del D.M.249/2010 rif. (Art. 1, comma 15)</b></p> <p><b>Titoli valutabili</b></p> <p><b>1. Titolo di accesso</b></p> <p><i>1. Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti:</i></p> <p><i>a. 28/30                      punti 2</i></p> <p><i>b. 29/30                      punti 3</i></p> <p><i>c. 30/30                      punti 4</i></p> <p><i>Si procede, se necessario, all’arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.</i></p> <p><i>Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari</i></p>

	<p><i>conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all'insegnamento.</i></p> <p><i>2. Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, per un massimo di 4 punti:</i></p> <p><i>a. da 101 a 105/110                      punti 2</i></p> <p><i>b. da 106/110                                punti 3</i></p> <p><i>c. 110 e lode/110                          punti 4</i></p> <p><b>2. Titoli di servizio</b></p> <p><i>1. Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:</i></p> <p><i>a. 360 giorni:                                4 punti</i></p> <p><i>b. da 361 a 540 giorni:                    6 punti</i></p> <p><i>c. da 541 a 720 giorni:                    8 punti</i></p> <p><i>d. da 721 giorni,                            2 punti ogni ulteriori 180 giorni</i></p> <p><b>3. Titoli culturali e professionali</b></p> <p><i>1. titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti</i></p> <p><i>2. attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti;</i></p> <p><i>3. pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari: 1 punto per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4 punti complessivi.</i></p>
<p><b>Gestione informatizzata dei risultati relativi alle prove di accesso, le graduatorie definitive di merito</b></p>	<p><b>Art.2 comma 6 D.M.487 del 20/06/2014</b></p> <p><i>Gli Atenei devono inserire sul sito <a href="https://tfa.cineca.it">https://tfa.cineca.it</a>, progressivamente, i risultati relativi alle prove scritte e orali, le graduatorie definitive di merito e i risultati finali degli esami di abilitazione e tutto ciò che viene richiesto con successive indicazioni, ai fini di una corretta gestione della banca dati.</i></p>

<p><b>Svolgimento dei corsi</b></p>	<p><b>Art. 4 D.M.487/2014</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>I corsi si svolgono secondo il calendario fissato dai dipartimenti. In linea di massima, le lezioni si tengono nelle ore pomeridiane, fatte salve le diverse disposizioni stabilite dai dipartimenti tenuto anche conto delle comprovate esigenze professionali dei corsisti e dell'organizzazione di fasi intensive dei corsi da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.</i></li> <li>2. <i>Il contingente dei posti è determinato ai sensi del D.M. n. 249 del 2010.</i></li> <li>3. <i>Il candidato che risulta collocato in posizione utile in più classi di concorso deve optare per una di esse consentendo così lo scorrimento delle graduatorie relative ai percorsi attivati per le classi di concorso per le quali rinuncia.</i></li> <li>4. <i>La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le assenze sono determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del d.m. n. 249 del 2010, e sono compensate attraverso attività stabilite dai docenti dei singoli insegnamenti o laboratori o, nel caso del tirocinio, dai tutor coordinatori.</i></li> <li>5. <i>I corsisti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno sono esonerati dai relativi insegnamenti e ore di tirocinio, in quanto sono da considerarsi già assolti.</i></li> <li>6. <i>Ulteriori riconoscimenti di crediti sono disposti, a richiesta dell'interessato e a seguito di valutazione della corrispondenza tra i contenuti specifici del corso e i crediti già assolti, dai consigli di corso di tirocinio, limitatamente agli insegnamenti.</i></li> <li>7. <i>Le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla tabella 11 di cui al d.m. 249 del 2010, sono definiti nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.</i></li> </ol> <p><b>Art. 6 DD. N.698 in data 1 ottobre 2014</b></p> <p><i>I percorsi di TFA sono conclusi entro il 31 luglio 2015, al fine di garantire ai soggetti interessati la spendibilità dei titoli conseguiti.</i></p>
<p><b>Quadro dei crediti formativi del corso TFA</b></p>	<p><b>Allegato A D.M. 487/2014 punto 2</b></p> <p>Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al punto 1 dell'allegato A D.M. 487/2014 il percorso del tirocinio formativo prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni educativi speciali;</i></li> <li>b) <i>insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe e laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato prevalentemente al settore della disabilità e più in generale ai bisogni educativi speciali, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio;</i></li> <li>c) <i>un tirocinio, di cui una parte – paria 75 ore- da dedicare al settore della disabilità, che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attività sia una fase diretta di osservazione e di insegnamento attivo presso istituti scolastici sotto la</i></li> </ol>

*guida di un tutor.*

Il quadro dei crediti formativi è riepilogato nell'allegato 1 al presente documento

**Quadro dei Crediti Formativi - Allegato A D.M. 487/2014 pag.8**

<i>Gruppo</i>	<i>Crediti formativi</i>	<i>Attività formative</i>	<i>Settori scientifico disciplinari</i>
<i>A</i>	<i>18 cfu</i>	<i>Didattica generale e didattica speciale</i>	<i>M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia Sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali. Ai sensi dell'articolo 15 comma 22 del DM 249/2010, i presenti SSD sono integrati dai settori M-PED/01 o M-PED/02, con riferimento alla storia e al diritto delle istituzioni scolastiche</i>
<i>B</i>	<i>18 cfu/cfa</i>	<i>Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso con laboratori pedagogico-didattici</i>	<i>SSD o SAD delle discipline</i>
<i>C</i>	<i>19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati in particolare ad alunni disabili</i>	<i>Tirocinio a scuola</i>	
	<i>5 cfu</i>	<i>Relazione finale</i>	
	<i>Totale 60 cfu</i>		